REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TREVISO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

da

(C.F.)

elettivamente domiciliata a Treviso presso lo studio degli Avv.ti

e che la rappresentano e difendono come da procura a margine dell'atto di citazione

parte attrice

nei confronti di

(C.F.

elettivamente domiciliata a Montebelluna presso lo studio dell'Avv.to

; rappresentata e difesa dall'Avv.to come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

parte convenuta

parte convenuta contumace

Firmato Da: MENEGAZZI SUSANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 36f06

- causa iscritta a ruolo in data 28/3/2012 al **nr. 371/2012 R.G.** ed avente ad oggetto: lesione personale;

- causa trattenuta in decisione all'udienza del 31/3/2016 sulle seguenti

CONCLUSIONI

per :

" **Nel merito**: accertata e dichiarata la responsabilità di nella causazione del sinistro de quo, per l'effetto condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a la somma di euro 59.154,96 o la maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia in esito all'espletata istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo.

Spese del CTU dott. Pedoja (come da decreto di liquidazione) integralmente rifuse.

Spese (ivi comprese quelle generali al 15% di cui alla nuova Legge professionale) e compensi professionali come da nota che si allega integralmente rifusi e **distratti** a favore del sottoscritto patrocinio ex art. 93 c.p.c. ".

per :

" **in via preliminare**: si ribadisce l'eccezione di nullità della prova per interpello dedotta dall'attore ed ammessa dal Giudice istruttore, nei termini verbalizzati all'udienza del 19.6.2013;

Firmato Da: MENEGAZZI SUSANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 36f06

nel merito: ogni contraria o diversa istanza disattesa, rigettarsi la domanda attorea, in quanto infondata, con vittoria di spese di lite".

MOTIVAZIONE

conveniva in giudizio e rispettivamente quale assicuratrice per la r.c. auto e proprietario, nonché conducente, della autovettura Fiat Marea targata chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti nel parcheggio del supermercato Interspar in via Piave a Montebelluna il giorno 4/6/2010.

La si trovava insieme con a bordo dell'auto in sosta nel suddetto parcheggio; a seguito di una accesa discussione tra i due, ella *"decideva di scendere dal mezzo, apriva la portiera e . non accorgendosi che la stessa si trovava ancora nelle immediate vicinanze dell'auto, ripartiva investendola involontariamente"*.

rimaneva contumace.

si costituiva in giudizio e contestava l'effettivo accadimento del sinistro evidenziando le incongruenze sussistenti tra le diverse versioni del fatto fornite nel tempo dall'infortunata; chiedeva respingersi la domanda.

La causa veniva istruita mediante l'interpello del convenuto e C.T.U. medico legale.

All'esito dell'istruttoria, il procuratore attoreo chiedeva l'emissione di ordinanza ex art. 186 quater c.p.c.; l'istanza veniva respinta dal giudice; i procuratori precisavano quindi le conclusioni come in epigrafe trascritte.

Firmato Da: MENEGAZZI SUSANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 36f06

La domanda attorea va respinta per i motivi già sinteticamente esposti nell'ordinanza con la quale è stata respinta l'istanza di ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., motivi che qui si intendono ribadire.

E' onere di parte attrice provare i fatti costituitivi della propria pretesa, tra cui innanzitutto il fatto illecito da cui sorge la responsabilità degli odierni convenuti.

Tale prova l'attrice non ha fornito perché la circostanza che la attrice riferisca molteplici ricostruzioni del sinistro tra loro diverse – quanto al luogo, quanto alle modalità – e la incompatibilità tra alcune delle lesioni lamentate dall'attrice come conseguenti al sinistro ed il sinistro stesso come riferito in citazione, in mancanza di testimoni e di elementi oggettivi circa l'incidente, inducono a dubitare seriamente che si sia verificato un sinistro fonte di responsabilità in capo ai convenuti.

In sintesi, si evidenzia innanzitutto come la abbia riferito ai Carabinieri in un primo momento che il fatto era accaduto nei pressi del bar centrale di Caonada di Montebelluna; poi, sempre ai Carabinieri, che il fatto era accaduto a Montebelluna nei pressi del comando della Guardia di Finanza; poi, in citazione, si legge che l'incidente è invece avvenuto mentre l'auto era in sosta nel parcheggio dell'Interspar di Montebelluna in via Piave.

In nessuno dei luoghi anzidetti sono stati trovati elementi oggettivi riconducibili al sinistro; né vi sono testimoni che ne possano riferire.

In citazione l'attrice riferisce che il fatto sarebbe accaduto dopo che i due avevano avuto una accesa discussione all'interno del bar di Caonada; ma il testimone gestore del locale in questione, ha smentito che i due avessero litigato: "*dentro al locale i due non hanno assolutamente*

Firmato Da: MENEGAZZI SUSANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 36f06

litigato, anzi bevevano assieme e lui le ha anche comprato le sigarette" (v verbale di udienza del 19/6/2013).

Per quanto lo stato di agitazione conseguente ad un investimento possa produrre incertezze nella successiva narrazione dello stesso, le anzidette incongruenze non paiono comunque giustificabili semplicemente adducendo appunto lo stato d'animo della signora; va aggiunto che non vi sono elementi da cui desumere lo stato di ebbrezza dell'infortunata invocato dal procuratore della stessa a spiegazione della poca chiarezza nel riferire il fatto. Chi invece si trovava in stato di ebbrezza era il convenuto all'epoca legato sentimentalmente alla entrambe le circostanze, considerato altresì che già sei mesi prima v'era stato un alterco tra i due che aveva richiesto l'intervento dei Carabinieri, fanno seriamente dubitare della veridicità di quanto dichiarato da in sede di interpello (dichiarazioni, peraltro molto stringate, che nei confronti della assicurazione litisconsorte vanno liberamente valutate).

Ulteriore elemento che fa propendere nel senso che probabilmente il lamentato sinistro stradale non si sia verificato è il rinvenimento di tracce definibili come "segni di dita" sul cofano dell'auto: segni incompatibili con l'investimento della signora appena scesa dal veicolo come descritto in citazione e ribadito nella prima memoria ex art 183 sesto comma c.p.c. di parte attrice. Inoltre il CTU dott Enrico Pedoja ha evidenziato che le lesioni escoriative e la frattura dello zigomo sono incompatibili con un investimento della signora uscita dall'auto; lo sarebbero con l'ipotesi del trascinamento, diversa da quella allegata dall'attrice.

Firmato Da: MENEGAZZI SUSANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 36f06

Può essere insomma che l'autore delle lesioni sia il convenuto , ma non risultano le modalità del fatto per cui la domanda risarcitoria così come formulata non può essere accolta.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa civile nr. 371/2012 R.G. ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così decide:

1) respinge le domande di parte attrice;

2) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di ., spese che si liquidano in euro 7.000 per compenso professionale; oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P. come per legge.

Treviso, 15/9/2016

il giudice

Susanna Menegazzi

Firmato Da: MENEGAZZI SUSANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 36f06